



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 2007, n. 516

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 17 aprile 2007 tra Regione Puglia ed il Comune di Bari per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, di un Programma Straordinario di Edilizia Residenziale – Programma Integrato d'intervento prot. n. 209/1123 – connesso alla lotta alla criminalità organizzata di cui all'art. 18 D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito in Legge 12/07/1991, n. 203 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 34 Decreto Legislativo n. 267/2000. Soggetto affidatario: Società Consortile Baridomani a r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO l'art. 18 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203 e recante "provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento della stabilità amministrativa", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- VISTO che per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari di cui al precedente punto 2, il Ministero dei Lavori Pubblici, con decreto del 17.1.1992, ha indetto, un concorso pubblico concorrenziale al quale sono stati, tra l'altro, ammessi Programmi Integrati di Intervento proponibili "da soggetti pubblici o privati o in forma congiunta tra loro e caratterizzati "dalla pluralità di funzioni e destinazioni d'uso, dalla presenza di opere di urbanizzazione, dalla compresenza di proprietà pubblica e proprietà privata, di finanziamenti pubblici e di risorse private, nonché, eventualmente, dall'integrazione di diverse tipologie d'intervento e della compresenza di soggetti pubblici e privati;
- VISTO che la Società Consortile BARIDOMANI a r.l. ha partecipato a detto confronto pubblico concorrenziale presentando una proposta di Programma Integrato di Intervento;
- VISTO che l'art. 8 del D.L. 5.10.1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993, n. 493, dispone che "il Presidente della Giunta regionale, nel caso di proposte d'intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'art. 18 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.7.1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato art. 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8.6.1990, n. 142, da adottare nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo - comunicazione da parte del Segretariato Generale del C.E.R. degli elenchi delle proposte di intervento selezionate e dei soggetti attuatori delle stesse -";
- VISTO che nell'elenco trasmesso al Presidente della Giunta della Regione Puglia dal Segretariato

Generale del C.E.R. è stata inserita, con numero di identificazione 209/1123, la proposta d'intervento avanzata dalla Società Consortile BARIDOMANI a r.l.;

- VISTO che in data 29.7.1994, stante il D.L. 27.6.1994, n. 414 (cfr. art. 3) che ha "sostituito" con il termine di 180 giorni il termine ("di 60 giorni" dalla comunicazione da parte del Segretariato Generale del C.E.R. degli elenchi delle proposte di intervento selezionate e dei soggetti attuatori delle stesse) entro il quale gli accordi di programma di cui all'art. 18 D.L. 152/91 dovevano essere adottati da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 del D.L. 398/93, convertito, con modificazioni, dalla L. 493/93, è stato sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Bari ed il Vice Presidente della Giunta regionale l'Accordo di Programma relativo al Programma Integrato d'intervento identificato con il n. 209/1123- promosso dalla Società Consortile BARIDOMANI a r.l. e localizzato nei Comune di Bari;

- VISTO l'atto n. 144 el 29.8.1994 con cui il Consiglio comunale di Bar ha deliberato, tra l'altro, di ratificare per gli effetti e le finalità dell'art. 18 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.7.1991, n. 203, gli accordi di programma sottoscritti in data 29.7.1994, che unitamente al verbale della C.E. ed alle schede tecniche formano parte integrante del presente provvedimento";

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 658 del 23.12.1994 con cui l'accordo di programma relativo al programma integrato di cui alla proposta n. 209/1123 è stato definitivamente approvato;

- VISTA la nota n°220741, il Sindaco del Comune di Bari ha richiesto al Presidente della Regione Puglia la conclusione di un accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento prot. n. 209/1123 art. 18, L. 203/91, ubicato in Bari alla c.da Santa Caterina - La Monaca, ai fini della sua realizzazione comprendente:

- n. 75 alloggi di edilizia sovvenzionata destinati ad essere dati in locazione alle Forze dell'ordine;
- n. 38 alloggi di edilizia agevolata destinati ad essere dati in locazione alle Forze dell'ordine;
- n. 140 alloggi di edilizia libera convenzionata di cui n. 10 destinati alla locazione delle Forze dell'Ordine;
- mc. 27.234 di edilizia non residenziale (commerciale e direzionale);
- opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- allacci e collegamenti a servizi e reti esterni all'insediamento.

- VISTO che nella predetta nota il Sindaco evidenzia altresì che:

"la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con decreto dei del 19/12/2005 ha disposto il sequestro preventivo dell'area e degli immobili riguardanti il Programma Integrato prot. n. 16/286, art. 18 L. 203/91, sequestro convalidato dal G.I.P. in data 30/12/2005; peraltro il programma integrato prot. n. 209/1123 è interessato dagli stessi aspetti amministrativi ed urbanistici che hanno indotto la Procura della Repubblica di Bari a sottoporre a sequestro preventivo prot. n. 16/286;"

- "la compagine affidataria del Programma Integrato di Intervento prot. n. 209/1123 art. 18, i.203/91, pur nel pieno convincimento della illegittimità degli atti sin qui posti in essere, in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione del Programma n. 209/1123 art. 18, L.283/91 e della rilevante entità della stabilità imprenditoriale attuata, ha ritenuto di non potersi sottrarre alla necessità di valutare quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica di Bari, per un verso, in ordine alla possibilità, alla luce della normativa vigente, al tempo di adozione dei citati provvedimenti, di approvare programmi integrati di intervento recanti variazione delle previsioni pianificatori e vigenti, per altro verso, in ordine alla tempestività della ratifica consiliare dell'accordo di programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Bari in data 29/7/1984 e da ultimo approvato con D.P.G.R. n. 658 del 23/12/1994";

- VISTA la deliberazione n°382 del 27 marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato, per le considerazioni e le motivazioni contenute nel predetto atto deliberativo, il Presidente della Regione Puglia alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, di un Programma Straordinario di Edilizia Residenziale - Programma Integrato d'intervento prot. n.209/1123 connesso alla lotta alla criminalità organizzata di cui all'art.18 D.L. 13/05/1991 n.152 convertito in Legge 12/07/1991 n.203 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 34 D.Lgs n.267/2000, come richiesto dal Sindaco del Comune di Bari, avente il medesimo contenuto dell'Accordo di Programma già sottoscritto in data 29.7.1994 ed approvato con D.P.G.R. n. 658 del 23.12.1994;

- VISTO l'Accordo di Programma relativo all'intervento edilizio prot. 209/1123 sottoscritto in data 17 aprile 2007 dal Presidente della Regione Puglia e dal Sindaco del Comune di Bari, avente il medesimo contenuto dell'Accordo di Programma già sottoscritto in data 29.7.1994 ed approvato con D.P.G.R. n. 658 del 23.12.1994;

- VISTA la deliberazione n.46 del 11 maggio 2007, con la quale il Consiglio Comunale di Bari ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n.267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

CONSIDERATO che con la stessa delibera di C.C. n. 46 del 11 maggio 2007 si da atto - tra l'altro - che per effetto della rinnovazione dell'Accordo di Programma originario sono fatti salvi e confermati tutti gli atti e provvedimenti successivi e conseguenti;

- VISTO il IV comma dell'art.34 del D.lgs n.267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

- VISTO l'art.81 del D.P.R. 24.07.1977 n°616 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n.267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Bari e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un Programma Straordinario di Edilizia Residenziale - Programma Integrato d'intervento prot. n.209/1123 - connesso alla lotta alla criminalità organizzata di cui all'art.18 D.L. 13/05/1991 n.152 convertito in Legge 12/07/1991 n.203 e successive modificazioni ed integrazioni, proposto dal soggetto affidatario: Società Consortile BARIDOMANI a r.l., avente il medesimo contenuto dell'Accordo di Programma già sottoscritto in data 29.7.1994 ed approvato con D.P.G.R. n. 658 del 23.12.1994, sottoscritto in data 17 aprile 2007 dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari; Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n°13 e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti d'intesa di cui all'art.81 del D.P.R. 24/07/77 n.616, determinando le consequenziali variazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

Bari, 14 giugno 2007

Vendola